

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 13/01/2026

FATTO

La cliente, nel ricorso, afferma quanto segue:

- ha fatto un versamento importante in contanti sul suo conto corrente per effettuare una disposizione di bonifico online finalizzato al pagamento della retta di un nido con conseguente addebito sul conto e stampa della ricevuta;
- dopo un mese e mezzo è stata contattata dall'amministrazione del nido la quale riferisce del mancato pagamento della rata in questione;
- tuttavia, al momento del pagamento, il conto aveva delle disponibilità economiche.

La ricorrente domanda, quindi, la condanna dell'intermediario al pagamento della somma di euro 345,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto, riportato il fatto, afferma quanto segue:

- in via preliminare, il ricorso è inammissibile per carenza di rappresentazione e motivazione in quanto la rappresentazione dei fatti risulta generica e telegrafica, nonché non supportata da documentazione;
- non vi è la prova dell'asserito addebito dell'operazione di pagamento;
- l'importo richiesto risulta essere inferiore a quello oggetto del reclamo;
- nel merito, la richiesta è infondata; infatti, la ricorrente ha presumibilmente fatto riferimento al saldo contabile e non al saldo disponibile sul conto che non permetteva l'esecuzione del bonifico in quanto pari a euro 295,38.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, preliminarmente di dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di motivazione; nel merito, domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

L'intermediario, in via preliminare, eccepisce la inammissibilità del ricorso per genericità dei fatti e carenza di documentazione a supporto delle pretese presentate dalla ricorrente.

Rileva questo Collegio come, dalle allegazioni prodotte agli atti dalla ricorrente e dalla rappresentazione dei fatti dalla stessa fornita, le contestazioni sollevate risultano chiare, estrinsecandosi nella mancata esecuzione di un bonifico nonostante il versamento della provvista necessaria per il buon fine del pagamento della retta del nido (causa petendi). La ricorrente, di conseguenza, dopo essere stata contattata dal nido a causa del mancato pagamento della retta e certa che il bonifico fosse stato addebitato sul suo conto e andato a buon fine, chiede all'intermediario la condanna al pagamento della somma di euro 345,00 (petitum). L'eccezione preliminare proposta dall'intermediario convenuto non merita, pertanto, accoglimento.

Nel merito, oggetto della presente controversia è la mancata effettuazione di una operazione di bonifico per un importo di euro 344,10, che avrebbe dovuto essere posta in essere il 12.06.2025. Rileva il Collegio che, dall'esame del riepilogo del pagamento prodotto da entrambe le parti agli atti, lo stesso risulta essere in stato "richiesto", per una somma di euro 344,10 nonostante la cliente, con il ricorso, chieda la condanna dell'intermediario al pagamento di euro 345,00.

Alla domanda della ricorrente di condanna dell'intermediario al pagamento della somma di euro 345,00, la parte resistente replica che, alla data di inserimento del bonifico (12.06.2025), la provvista

sul conto della ricorrente era insufficiente, atteso il fatto che quest'ultimo presentava un saldo contabile di euro 463,06 e un saldo disponibile di euro 295,38, e che quindi la ricorrente avesse erroneamente fatto riferimento al saldo contabile e non a quello disponibile. Specifica, in proposito, che non sempre saldo contabile e saldo disponibile coincidono ed è unicamente a quest'ultimo che occorre fare riferimento per verificare la disponibilità effettivamente presente sul conto corrente.

La ricorrente produce agli atti una email inviata all'intermediario in data 25.07.2025, nella quale quest'ultima riferiva di avere più di 400,00 euro sul conto.

Dall'esame dell'estratto conto della ricorrente e delle altre evidenze prodotte agli atti dall'intermediario convenuto, risulta che: in data 12.06.2025, è stato inserito alle 16:39 un bonifico di euro 344,10 il cui stato risulta essere "richiesto"; l'intermediario, in proposito, precisa, quindi, che tale evidenza rappresenta un riepilogo dell'operazione e non una contabile attestante l'avvenuto buon fine dell'operazione valorizzando, appunto, lo stato in fase di richiesta del bonifico in questione; il saldo disponibile (liquido) della ricorrente alla data di inserimento del bonifico era pari a euro 295,38 (quindi insufficiente a coprire la richiesta di disposizione del bonifico); il giorno seguente, il saldo disponibile rimaneva inalterato.

Dirimente è, inoltre, il fatto che dall'esame dell'estratto conto prodotto agli atti dall'intermediario, non vi è evidenza del versamento della provvista necessaria per il buon fine del pagamento né dell'effettivo addebito del bonifico, mentre nell'intervallo temporale 11 – 12/06 sono registrate solamente 7 operazioni POS – eseguite, appunto, tra l'11 e il 12 giugno – per un ammontare complessivo di euro 167,68. A ciò si aggiunge che la ricorrente, a sostegno della sua richiesta di condanna dell'intermediario al pagamento della rata, non versa alcuna evidenza relativa all'effettivo addebito del bonifico, ma allega un documento di riepilogo dell'operazione ancora in stato "richiesto" / "inserito" dal quale, non essendo una contabile del bonifico, non è possibile inferire l'esito positivo dell'operazione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE